Numero della proposta 328

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18 Marzo 1863.
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°
» 2°
» 3°
» 4°
» 5°
» 6°
» 7°
» 8°
» 9°

Relatore Castagnola

Adottata nella tornata del 6. Aprile 1863.

305

MINISTERO DELLA GUERRA

Relazione

Torino, il 18 Marzo 1865.

Divisione Gabinetto

Sezione

N°

OGGETTO

Signori!

Il Tribunale Supremo di Guerra estendendo la sua giurisdizione su tutto il Regno molto opportunamente si stabilì all'articolo 296 del codice penale militare che esso debba aver sede nella Capitale.

A termini del citato articolo di legge il trasferimento del mentovato Supremo Tribunale alla nuova Sede del Governo dovrebbe essere effettuato non oltre il giorno dieci del prossimo Giugno avvegnachè dopo quell'epoca esso non potrebbe legalmente protrarre le sue sedute in Torino

Se non che non ostante tutte le ricerche all'uopo praticate non venne fatto fin'ora di rinvenire in Firenze un locale addatto e conveniente per istallarvi detto Tribunale, si ha anzi ragione di dubitare che lo si possa per l'epoca

suindicata ciò che d'altronde per la brevità del tempo non potrebbe a meno di recare una sensibile perturbazione nel corso degli affari.

Quindi è che il Governo si è trovato nella necessità di promuovere un provvedimento legislativo che sospenda l'azione dell'anzimentovato articolo del Codice Penale militare tanto quanto basti a poterne assicurare l'osservanza e provveda perché effettuandosi prima il trasferimento del Consiglio di Stato a Firenze dal quale è pure alimentato il Tribunale supremo di Guerra, possano essere presso questo nominati a Giudici con Reali Decreti tanti Consiglieri di Cassazione quanti saranno i Consiglieri di Stato che in seguito a tale trasferimento dovranno cessare di farne parte.

Per tale intendimento abbiamo già presentato al Senato del Regno a seconda degli ordini del Re l'unito progetto di legge che il Senato ha già approvato.

Rimane che esso ottenga il voto di questa Camera ed a questo fine appunto abbiamo l'onore di sottoporlo alle sue deliberazioni

non senza precorla per ragioni abbastanza ovvie di volerlo dichiarare d'urgenza.

N° 328.

Progetto di Legge presentato dal Ministro della Guerra (Petitti)

Continuazione della sede in Torino sino al 1. luglio 1866. del Tribunale Supremo di Guerra

Tornata del 18. Marzo 1865.

Sessione Parlamentare 1863-64

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 21 Febbrajo 1865

OGGETTO

Continuazione della sede in Torino sino al 1° luglio 1866 del Tribunale supremo di guerra

Art.° 1.°

Il Tribunale supremo di guerra potrà continuare a sedere in Torino fino al 1.° di luglio 1866.

Un Decreto Reale fisserà l'epoca del suo trasferimento a Firenze.

Art.° 2.°

Effettuandosi il trasferimento del Consiglio di Stato da Torino a Firenze, saranno con reali Decreti nominati a giudici del detto Tribunale Supremo, durante la sua permanenza in Torino, altrettanti Consiglieri di Cassazione quanti saranno i Consiglieri di Stato che dovranno cessare di farne parte.

Addì 25 Febbrajo 1865

Il Presidente del Senato

Manno

Prove deliberate dal Ministero
Copie 1200

309

N° 328

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro della guerra

(PETITTI)

nella tornata del 18 *marzo* 1865.

Continuazione della sede in Torino sino al 1° luglio 1866 del Tribunale supremo di guerra.

Signori! — Il Tribunale supremo di guerra, estendendo la sua giurisdizione su tutto il regno, molto opportunamente si stabilì all'articolo 296 del Codice penale militare che esso debba aver sede nella capitale.

A termini del citato articolo di legge il trasferimento del mentovato supremo Tribunale alla nuova sede del Governo dovrebbe essere effettuato non oltre il giorno 10 del prossimo giugno, avvegnachè dopo quell'epoca esso non potrebbe legalmente protrarre le sue sedute in Torino.

Senonchè non ostante tutte le ricerche all'uopo praticate, non venne fatto fin'ora di rinvenire in Firenze un locale adatto e conveniente per istallarvi detto Tribunale; si ha anzi ragione di dubitare che lo si possa per l'epoca suindicata, ciò che d'altronde per la brevità del tempo non potrebbe a meno di recare una sensibile perturbazione nel corso degli affari.

Quindi è che il Governo si è trovato nella necessità

di promuovere un provvedimento legislativo che sospenda l'azione dell'anzimentovato articolo del Codice penale militare tanto quanto basti a poterne assicurare l'osservanza e provveda perchè effettuandosi prima il trasferimento del Consiglio di Stato a Firenze, dal quale è pure alimentato il Tribunale supremo di guerra, possano essere presso questo nominati a giudici con reali decreti tanti consiglieri di Cassazione quanti saranno i consiglieri di Stato che in seguito a tale trasferimento dovranno cessare di farne parte.

Per tale intendimento abbiamo già presentato al Senato del regno, a seconda degli ordini del Re, l'unito progetto di legge che il Senato ha già approvato.

Rimane che esso ottenga il voto di questa Camera, ed a questo fine appunto abbiamo l'onore di sottoporlo alle sue deliberazioni, non senza pregarla per ragioni abbastanza ovvie di volerlo dichiarare d'urgenza.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 21 febbraio 1865

Art. 1.

Il Tribunale supremo di guerra potrà continuare a sedere in Torino fino al 1° di luglio 1866.

Un decreto reale fisserà l'epoca del suo trasferimento a Firenze.

Art. 2.

Effettuandosi il trasferimento del Consiglio di Stato da Torino a Firenze, saranno con reale decreto nominati a giudici del detto Tribunale supremo, durante la sua permanenza in Torino, altrettanti consiglieri di Cassazione quanti saranno i Consiglieri di Stato che dovranno cessare di farne parte.

Addì 25 febbraio 1865.

Il presidente del Senato
MANNO.

Gratis

N° 328

½ foglio

Specchio delle paghe assegnate al Personale del Tribunale Supremo di Guerra, ed all'Uffizio dell'Avvocato Generale Militare.

(1) Levare lo specchio

1	Presidente	L. 2500 "	L. 2500. "
8	Giudici effettivi	" 1500 "	" 12000. "
1	Avvocato Generale Militare	" 12500 "	" 12000. "
1	Sostituito Avv.to Gen.le id.	" 7000 "	" 7000 "
2	id. id. id.	" 6000 "	" 12000 "
1	id. id.	" 5000 "	" 5000 "
1	Segretario del Trib.	" 4000 "	" 4000 "
1	Segret.o Archivista	" 3000 "	" 3000 "
1	Sostit.o Segretario	" 2500 "	" 2500 "
2	id. id.	" 2000 "	" 4000 "
2	id. id.	" 1800 "	" 3600 "
2	Scrivani	" 1800 "	" 3600 "
2	id.	" 1500 "	" 3000 "
4	id.	" 1200 "	" 4800. "
		Totale	L. 79000. "

308-A

Mancini, Pelli, Piastri, Macrì,
Sebastiani, Castagnola, Mordini,
Bruno, Monti

4 aprile

Signori

Lo schema di legge al quale questa relazione si riferisce, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, hassi a considerare quale un temperamento provvisorio, richiesto dalla deficienza di locali nella nuova capitale; come tale considerato non incontrò negli uffizj e non potrebbe in questo recinto rinvenire una seria opposizione.

Egli è però desiderabile che questo stato anormale abbia [illegible] a cessare il più presto che far si possa, giacchè la ~~distanza~~ lontananza di cotesto Tribunale Supremo dalla sede del Governo non va scevra di inconvenienti. Detta Magistratura ~~va~~ invero è altresì investita della cognizione di alcuni affari amministrativi, quali sono le istanze nelle pratiche per i matrimonii degli ufficiali: l'Avvocato generale militare puossi considerare il consultore legale del Ministero ~~del~~ per la Guerra, talchè i frequenti rapporti deggiono esser resi malagevoli dalla distanza.

Senonchè la Giunta ha esaminato se non fosse il caso di esprimere il proprio voto sulla conservazione di cotesta

suprema Magistratura militare cogliendo
l'occasione che le offriva cotesto schema
di legge. Cogliendo l'occasione ripetesi,
giacché l'istituzione del Tribunale
supremo di Guerra non venne sancita
per legge regolarmente votata dal
Parlamento ma bensì dal Governo
del Re, allorché in virtù dei poteri
straordinari conferitigli dalla legge 25
aprile 1859 approvava il Codice penale
militare. Per lo innanzi nelle antiche
provincie dai responsi emanati nei
giudicati militari esprimevasi
solamente il ricorso alla cassazione
ordinaria per incompetenza o per eccesso
di potere. Questo sistema è ancora
in vigore rispetto alle sentenze emanate
dai tribunali marittimi. Col codice
penale militare attualmente in
vigore s'è ampliato il tema dei
ricorsi (1) ma se ne affidò il giudizio
ad una cassazione militare formata
di generali, consiglieri di stato,
e magistrati (2), le però sentenze
della quale però possono essere denunziate
nell'interesse della legge
alla Corte di Cassazione ordinaria (3)

Ma la Corte di cassazione
che nel regime rappresentativo ha
la missione d'interpretar la legge
e mantenerne viva ed inalterata l'
applicazione non dee perciò esser unica?

(1) art. 323

(2) art 296. 297

(3) art. 514.

Questo concetto traluce dalla discussione che, non ha guari, ebbe luogo per l'unificazione legislativa, e che se si lasciarono tuttora sussistere ben quattro Corti di Cassazione niuno s'avvisa che questo sistema abbia ad esser duraturo. Però finché il medesimo è tollerato non v'ha grave male e che ve ne sia una quinta militare, la stessa porta almeno il beneficio d'indurre ad unità di giurisprudenza i giudicati militari.

Ma quando, come lo spera la vostra commissione, la suprema Magistratura civile non sia che una sarà conveniente lasciar sussistere a fianco un'altra militare di esercita le stesse attribuzioni ~~(1)~~ e che pur in taluni casi l'è soggetta? ci

Vero è che il Tribunale Supremo di Guerra il quale costa una lieve spesa allo Stato (2) rende al medesimo un grande servizio, sbrigando e celeremente in ciascheduno anno un mezzo migliajo di processi all'incirca. Però allorquando si tratta di mantener puri ed immacolati i principii sui quali si fonda la nostra legislazione puonvi esser uniformità d'interpretazione? Gli elementi costitutivi del reato, le regole del rito, le garanzie della difesa son così diverse nella militare giustizia ~~da meritar~~ di abbisognare una particolare Cassazione?

(2) [illegible] mettere [illegible] / [illegible] fra [illegible]

1313-A

Questo è il dubbio che ha sollevato la vostra commissione; essa non l'ha sciolto; invita però il Governo del Re a farlo. La soluzione del quesito troverà una sede conveniente nella revisione del codice penale militare che devesi porre in deliberazione nella sessione parlamentare dell'anno 1865 a termini dell'art. 1. della legge 1. ottobre 1859. Locchè pur giova rammentare al Sig. Ministro per la Guerra

Con queste avvertenze la Giunta raccomanda a' vostri suffragi ~~la seduta~~ il disegno di legge

Castagnola, Relatore

N° 328 A

Relazione

Mancini Polti Piastri Macrì
Sebastiani Castagnola Mordini
Bruno, Monti

Tornata del 4. aprile 1865.

Le prove alla prima lunedì domattina
prima delle 9.

N° 229-A

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MANCINI, PATTI, FIASTRI, MACRI', SEBASTIANI, CASTAGNOLA, MORDINI, BRUNO, MONTI,

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera dal ministro della guerra

nella tornata del 18 *marzo* 1865.

Continuazione della sede in Torino, al 1° luglio 1866 del Tribunale supremo di guerra.

Tornata del 4 aprile 1865

Signori! — Lo schema di legge al quale questa relazione si riferisce, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, hassi a considerare quale un temperamento provvisorio, richiesto dalla deficienza di locali nella nuova capitale; come tale considerato non incontrò negli uffizi e non potrebbe in questo recinto rinvenir una seria opposizione.

Egli è però desiderabile che questo stato anormale abbia a cessare il più presto che far si possa, giacchè la lontananza di cotesto tribunale supremo dalla sede del Governo non va scevra da inconvenienti. Detta magistratura invero è altresì investita della cognizione di alcuni affari amministrativi, quali sono le ordinanze nelle pratiche per i matrimonii degli ufficiali. L'avvocato generale militare puossi considerare il consultore legale del ministro per la guerra, talchè i frequenti rapporti deggiono esser resi malagevoli dalla distanza.

Senonchè la Giunta ha esaminato se non fosse il caso

di esprimere il proprio voto sulla conservazione di cotesta suprema magistratura militare cogliendo l'occasione che le offriva cotesto schema di legge. *Cogliendo l'occasione* ripetesi, giacchè l'istituzione del tribunale supremo di guerra non venne sancita per legge regolarmente votata dal Parlamento, ma bensì dal Governo del Re, allorchè in virtù dei poteri straordinari conferitigli dalla legge 25 aprile 1859 approvava il Codice penale militare. Per lo innanzi nelle antiche provincie dai responsi emanati nei giudicati militari aprivasi solamente il ricorso alla Cassazione ordinaria per incompetenza o per eccesso di potere. Questo sistema è ancora ~~in vigore~~ prescritto rispetto alle sentenze emanate dai tribunali marittimi. Col Codice penale militare attualmente in vigore si è ampliato il tema dei ricorsi (1), ma se ne affidò il giudizio ad una Cassazione militare formata di generali, consiglieri di Stato e magistrati (2), le sentenze della quale però possono essere denunziate nell'interesse della legge alla Corte di cassazione ordinaria. (3).

Ma la Corte di cassazione che, nel regime rappresentativo ha la missione di interpretar la legge e mantenerne viva ed inalterata l'applicazione, non dee perciò esser unica?

Questo concetto traluce dalla discussione che, non ha guari, ebbe luogo per l'unificazione legislativa; e se si lasciarono tuttora sussistere ben quattro Corti di cassazione niuno s'avvisa che questo sistema abbia ad essere duraturo. Però finchè il medesimo è tollerato non v'ha grave male a che ve ne sia una quinta militare; la stessa porta almeno il beneficio d'indurre ad unità di giurisprudenza i giudicati militari. Ma quando, come lo spera la vostra Commissione, la suprema magistratura civile non sia che una, sarà conveniente lasciarne sussistere a fianco un'altra militare ch'esercita le stesse attribuzioni, e che pur in talun caso l'è soggetta?

(1) Articolo 323.
(2) Articoli 296 e 297.
(3) Articolo 514.

Verò è che il tribunale supremo di guerra il quale costa una lieve spesa allo Stato (1) rende al medesimo un grande servizio, sbrigando e celeremente in ciascheduno anno un mezzo migliaio di processi all'incirca. Però allorquando si tratta di mantener puri ed immaculati i principii sui quali si fonda la nostra legislazione puòvvi essere concorrenza d'interpretazione? Gli elementi costitutivi del reato, le regole del rito, le garanzie della difesa son così diverse nella militare giustizia d'abbisognare una particolare Cassazione?

Questo è il dubbio che ha sollevato la vostra Commissione; dessa non l'ha sciolto; invita però il Governo del Re a ~~farlo~~ studiarlo. La soluzione del quesito troverà una sede conveniente nella revisione del Codice penale militare che devesi porre in deliberazione nella Sessione parlamentare dell'anno 1865 a termini dell'articolo 1° della legge 1 ottobre 1859. Locchè pur giova rammentare al signor ministro per la guerra.

Con queste avvertenze la Giunta raccomanda a' vostri suffragi il disegno di legge.

CASTAGNOLA, *relatore*.

(1) Eccone lo specchio:

1	Presidente	L. 2,500 »	L. 2,500 »
8	Giudici effettivi	» 1,500 »	» 12,000 »
1	Avvocato generale militare.	» 12,000 »	» 12,000 »
1	Sostit° avv° generale militare	» 7,000 »	» 7,000 »
2	Id. id.	» 6,000 »	» 12,000 »
1	Id. id.	» 5,000 »	» 5,000 »
1	Segretario del tribunale . .	» 4,000 »	» 4,000 »
1	Segretario archivista . . .	» 3,000 »	» 3,000 »
1	Sostituito segretario . . .	» 2,500 »	» 2,500 »
2	Id. . . .	» 2,000 »	» 4,000 »
2	Id. . . .	» 1,800 »	» 3,600 »
2	Scrivani	» 1,800 »	» 3,600 »
2	Id.	» 1,500 »	» 3,000 »
4	Id.	» 1,200 »	» 4,800 »
	Totale . . .		L. 79,000 »

/o

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 21 febbraio 1865

Art. 1.

Il Tribunale supremo di guerra potrà continuare a sedere in Torino fino al 1° di luglio 1866.

Un decreto reale fisserà l'epoca del suo trasferimento a Firenze.

Art. 2.

Effettuandosi il trasferimento del Consiglio di Stato da Torino a Firenze, saranno con reale decreto nominati a giudici del detto Tribunale supremo, durante la sua permanenza in Torino, altrettanti consiglieri di Cassazione quanti saranno i Consiglieri di Stato che dovranno cessare di farne parte.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Identico al qui contro.

SESSIONE 1863-1864 — N° 328-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MANCINI, POLTI, FIASTRI, MACRI', SEBASTIANI, CASTAGNOLA, MORDINI, BRUNO, MONTI.

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera dal ministro della guerra

nella tornata del 18 *marzo* 1865.

Continuazione della sede in Torino, al 1° luglio 1866 del Tribunale supremo di guerra.

Tornata del 4 aprile 1865

SIGNORI! — Lo schema di legge al quale questa relazione si riferisce, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, hassi a considerare quale un temperamento provvisorio, richiesto dalla deficienza di locali nella nuova capitale; come tale considerato non incontrò negli uffizi e non potrebbe in questo recinto rinvenir una seria opposizione.

Egli è però desiderabile che questo stato anormale abbia a cessare il più presto che far si possa, giacchè la lontananza di cotesto tribunale supremo dalla sede del Governo non va scevra da inconvenienti. Detta magistratura invero è altresì investita della cognizione di alcuni affari amministrativi, quali sono le ordinanze nelle pratiche per i matrimonii degli ufficiali. L'avvocato generale militare puossi considerare il consultore legale del ministro per la guerra, talchè i frequenti rapporti deggiono esser resi malagevoli dalla distanza.

Senonchè la Giunta ha esaminato se non fosse il caso

di esprimere il proprio voto sulla conservazione di cotesta suprema magistratura militare cogliendo l'occasione che le offriva cotesto schema di legge. *Cogliendo l'occasione* ripetesi, giacchè l'istituzione del tribunale supremo di guerra non venne sancita per legge regolarmente votata dal Parlamento, ma bensì dal Governo del Re, allorchè in virtù dei poteri straordinari conferitigli dalla legge 25 aprile 1859 approvava il Codice penale militare. Per lo innanzi nelle antiche provincie dai responsi emanati nei giudicati militari aprivasi solamente il ricorso alla Cassazione ordinaria per incompetenza o per eccesso di potere. Questo sistema è ancora prescritto rispetto alle sentenze emanate dai tribunali marittimi. Col Codice penale militare attualmente in vigore si è ampliato il tema dei ricorsi (1), ma se ne affidò il giudizio ad una Cassazione militare formata di generali, consiglieri di Stato e magistrati (2), le sentenze della quale però possono essere denunziate nell'interesse della legge alla Corte di cassazione ordinaria. (3).

Ma la Corte di cassazione che, nel regime rappresentativo ha la missione di interpretar la legge e mantenerne viva ed inalterata l'applicazione, non dee perciò esser unica?

Questo concetto traluce dalla discussione che, non ha guari, ebbe luogo per l'unificazione legislativa; e se si lasciarono tuttora sussistere ben quattro Corti di cassazione niuno s'avvisa che questo sistema abbia ad essere duraturo. Però finchè il medesimo è tollerato non v'ha grave male a che ve ne sia una quinta militare; la stessa porta almeno il beneficio d'indurre ad unità di giurisprudenza i giudicati militari. Ma quando, come lo spera la vostra Commissione, la suprema magistratura civile non sia che una, sarà conveniente lasciarne sussisterne a fianco un'altra militare ch'esercita le stesse attribuzioni, e che pur in talun caso l'è soggetta?

(1) Articolo 323.
(2) Articoli 296 e 297.
(3) Articolo 514.

321

Vero è che il tribunale supremo di guerra il quale costa una lieve spesa allo Stato (1) rende al medesimo un grande servizio, sbrigando e celeremente in ciascheduno anno un mezzo migliaio di processi all'incirca. Però allorquando si tratta di mantener puri ed immaculati i principii sui quali si fonda la nostra legislazione puovvi essere concorrenza d'interpretazione? Gli elementi costitutivi del reato, le regole del rito, le garanzie della difesa son così diverse nella militare giustizia d'abbisognare una particolare Cassazione?

Questo è il dubbio che ha sollevato la vostra Commissione; dessa non l'ha sciolto; invita però il Governo del Re a studiarlo. La soluzione del quesito troverà una sede conveniente nella revisione del Codice penale militare che devesi porre in deliberazione nella Sessione parlamentare dell'anno 1865 a termini dell'articolo 1° della legge 1 ottobre 1859. Locchè pur giova rammentare al signor ministro per la guerra.

Con queste avvertenze la Giunta raccomanda a' vostri suffragi il disegno di legge.

CASTAGNOLA, *relatore*.

(1) Eccone lo specchio:

1	Presidente	L. 2,500 »	L. 2,500 »
8	Giudici effettivi	» 1,500 »	» 12,000 »
1	Avvocato generale militare	» 12,000 »	» 12,000 »
1	Sostit° avv° generale militare	» 7,000 »	» 7,000 »
2	Id. id.	» 6,000 »	» 12,000 »
1	Id. id.	» 5,000 »	» 5,000 »
1	Segretario del tribunale	» 4,000 »	» 4,000 »
1	Segretario archivista	» 3,000 »	» 3,000 »
1	Sostituito segretario	» 2,500 »	» 2,500 »
2	Id.	» 2,000 »	» 4,000 »
2	Id.	» 1,800 »	» 3,600 »
2	Scrivani	» 1,800 »	» 3,600 »
2	Id.	» 1,500 »	» 3,000 »
4	Id.	» 1,200 »	» 4,800 »
	Totale		L. 79,000 »

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 21 febbraio 1865

Art. 1.

Il Tribunale supremo di guerra potrà continuare a sedere in Torino fino al 1° di luglio 1866.

Un decreto reale fisserà l'epoca del suo trasferimento a Firenze.

Art. 2.

Effettuandosi il trasferimento del Consiglio di Stato da Torino a Firenze, saranno con reale decreto nominati a giudici del detto Tribunale supremo, durante la sua permanenza in Torino, altrettanti consiglieri di Cassazione quanti saranno i Consiglieri di Stato che dovranno cessare di farne parte.

Approvato nella tornata del 6. Aprile 1865.

[illegible]

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~*Identico al qui contro.*~~

1865 30 Marzo ore 8 1/4 pom.

Eletti Presidente Monti
Segretario Castagnola

Voti degli uffici

Uffici 1mo Mancini manca
2do Polti voto di fiducia al Commissario
3zo Zirotti id
4to Macry Approva la legge
5to Sebastiani id
6 Castagnola Approva la legge ma esternare il voto che quando si ristudierà la questione delle cassazioni s'abbia ad esaminare se non convenga sopprimere detto Tribunale supremo devolvendone le cause alla Cassazione ordinaria
7 Mordini Manca
8 Bruno id
9 Monti approva la legge.

Sopraggiunge Mancini. Il suo ufficio diede voto di fiducia al commissario - Nella relazione qualche parola per accennare alla convenienza di trasferire il Tribunale Supremo a Firenze

Sopraggiunge Mordini Il suo ufficio approva la legge - Egli però personalmente è contrario e lo mette ~~Tort~~ tentenete a Firenze

La commissione approva la legge dando incarico al Commissario di tener conto nella relazione dei diversi voti emessi.

Nomina del Relatore Castagnola

La seduta è sciolta alle 9.1/4 pom.

Castagnola Segr.